



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018
ex OCDPC 558/18

FASE II - Contributi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza per le strutture di proprietà privata destinante ad uso abitativo o sedi di attività produttive anche afferenti al settore agricolo, di cui al DPCM 27.2.2019

QUESITI SUI PRIVATI

1. Le Associazioni sono considerate soggetti privati o attività economiche/produktive? Chi non ha fatto la segnalazione danni (privati uso abitativo e attività economiche) a suo tempo, può oggi inviare tramite i moduli (B e C) la domanda di contributo?

Nel caso di specie, l'Associazione omissis risulta essere un'associazione dotata di statuto di "Onlus", cioè è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, salvo che non sia comunque documentabile lo svolgimento di attività economica e produttiva. Le società o associazioni senza fine di lucro sono da considerare privati e quindi è possibile ammetterli a contributo SOLO qualora LA SEDE sia un immobile ad USO ABITATIVO. Se invece presso tali immobili si svolgesse attività turistico alberghiera dimostrabile (es. pernottamento e/o ristorazione) il caso rientrerebbe tra le attività economico-produttive e come tale potrebbe accedere ai contributi per il ripristino utilizzando la modulistica di tipo C allegata all'Ordinanza commissariale n. 11/2019. In ogni caso, anche in tale ipotesi, è preliminarmente da appurare a che titolo l'Associazione detiene gli immobili (proprietà, concessione, locazione...) al fine di valutare la modulistica utilizzabile.

Per quanto invece riguarda i danni alle strade di accesso all'area è necessario sapere a chi fanno capo amministrativamente le stesse e a quale regime sono eventualmente sottoposte (concessione, uso, etc.).

2. L'immobile di proprietà dell'Associazione, che ha subito danni, è utilizzato come rifugio montano e in maniera temporanea per attività di monitoraggio della fauna ma non ha un uso abitativo in senso stretto. Come viene inquadrata sulla base delle ulteriori specificazioni?

Non avendo carattere di attività economico-produttiva nè avendo un uso abitativo, l'immobile non rientra tra quelli per i quali è possibile chiedere il contributo secondo le disposizioni del DPCM 27.2.2019, artt. 3 e 4.

3. Come ci si deve comportare con le domande di contributo pervenute fuori termine?

I termini ultimi di presentazione delle domande di contributo, così come prorogati con le ordinanze del Commissario delegato n. 14/2019 e n. 15/2019, sono scaduti rispettivamente in data 31 luglio 2019 per il settore abitativo e per le attività produttive, e in data 21 agosto 2019 per il settore agricoltura.

Le domande di contributo presentate fuori dai suddetti termini, per la procedura attualmente in corso, risultano irricevibili, come disposto al punto 5.6 dei criteri direttivi adottati con le ordinanze del Commissario delegato n. 11/2019 e n. 15/2019.

Nell'ipotesi di domande pervenute all'Ente Gestore fuori dai suddetti termini, al fine di valutare la reale portata di tali richieste in prospettiva dell'accesso ad ulteriori contributi, all'esito della procedura già avviata, a valere su eventuali economie o nuove linee di finanziamento, è opportuno che l'Ente verifichi prima di tutto se dette istanze, oltre che necessariamente connesse agli eventi del 10 e 11 ottobre 2018,



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018
ex OCDPC 558/18



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

possano essere effettivamente ammissibili con riferimento alla lettera e) comma 2 dell'art. 25 D. Lgs. 1/2018.

4. Quali sono i termini per l'esecuzione degli interventi di ripristino sugli immobili?

In riferimento alle strutture di proprietà privata ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 11 dei Criteri direttivi adottati con l'ordinanza 11/2019, i termini sono:

- a) 18 mesi per gli interventi di ricostruzione o delocalizzazione dei beni immobili danneggiati di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b);
- b) 12 mesi per gli interventi di ripristino (immobili compresi) di cui ai punti 2.1.c) e 2.1.d);

In riferimento alle attività produttive, ai sensi dell'art. 11 dei Criteri direttivi adottati con l'ordinanza 11/2019, i termini sono:

- A) 18 mesi per gli interventi di ricostruzione e delocalizzazione dei beni immobili danneggiati di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b);
- B) 12 mesi per gli interventi di ripristino (immobili compresi) o riacquisto dei beni danneggiati di cui ai punti 2.1.c).

In riferimento alle attività del settore Agricoltura, ai sensi dell'art. 11 dei Criteri direttivi adottati con l'ordinanza 15/2019, i termini sono:

- A) 18 mesi per gli interventi di ricostruzione e delocalizzazione dei beni immobili danneggiati di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b);
- B) 12 mesi per tutti gli altri interventi.

I termini di cui sopra possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del responsabile del procedimento del Comune interessato, da trasmettere al Commissario delegato.